

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta, dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto, per il territorio della Regione della Valle d'Aosta, dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, venne stabilita, con la legge 3 agosto 1949, n. 623, la immissione in consumo, in esenzione fiscale, in quel territorio di talune merci nei limiti dei quantitativi annui fissati dalla stessa legge n. 623.

Detti quantitativi di prodotti agevolati furono modificati con la legge 5 maggio 1956, n. 525.

Atteso che il provvedimento concernente le modalità per la realizzazione dell'indicato regime extra doganale non ha potuto ancora essere emanato, è stata dai competenti Organi regionali chiesta la revisione dei contingenti dei prodotti agevolati di cui trattasi, per adeguarli alle attuali effettive esigenze della Valle.

Esaminata attentamente la questione, è stato riconosciuto che, in effetti, i contingenti di cui si parla non sono più rispondenti alle mutate reali necessità della Regione a causa sia dell'aumento della popo-

lazione sia del notevole sviluppo della motorizzazione, del turismo e dell'agricoltura.

Inoltre, tenuto conto che la zona franca della Valle d'Aosta si trova in una situazione identica a quella della zona franca di Gorizia, istituita con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è stato ritenuto equo aderire alle premure rivolte, dagli Organi regionali valdostani perchè, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, anche i prodotti agevolati destinati al consumo della popolazione della Valle d'Aosta siano esonerati dal pagamento, ove dovuto, dei prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità Economica Europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

È stato pertanto predisposto l'accluso disegno di legge con il quale viene sostituito l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, con le seguenti variazioni:

1) l'esonero, per i prodotti contingentati destinati al consumo della popolazione valdostana, anche dal pagamento dei prelievi stabiliti in sede CEE, fermi restando gli altri benefici previsti dalle norme in vigore;

2) l'aumento, nelle misure appresso specificate, dei quantitativi di alcuni prodotti contingentati, senza alcuna modifica per quanto riguarda la qualità delle merci agevolate:

zucchero da quintali 30.000 a quintali 40.000;

caffè crudo da quintali 3.500 a quintali 6.000;

surrogati di caffè da quintali 500 a quintali invariati;

cacao in grani da quintali 900 a quintali 1.000;

the da quintali 100 a quintali invariati;

semi di soia da quintali 8.500 a quintali invariati;

semi di arachidi da quintali 1.500 a quintali invariati;

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi da Ha. 1.000 a Ha. 1.500;

alcole denaturato da Ha. 500 a Ha. invariati;

birra da Hl. 9.000 a Hl. 10.000;

benzina da quintali 50.000 a quintali 150.000;

gasolio da quintali 40.000 a quintali 50.000;

petrolio da quintali 3.000 a quintali 6.000;

olio lubrificante da quintali 3.000 a quintali 6.000;

libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi da lire 10.000.000 invariati;

attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per la irrorazione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori) da lire 25.000.000 a lire 75.000.000.

Nel complesso il provvedimento predisposto è aderente al fabbisogno della Regione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero	Q.li	40.000
caffè crudo	»	6.000
surrogati di caffè	»	500
cacao in grani	»	1.000
thè	»	100
semi di soja	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	Ha	1.500
alcole denaturato	»	500
birra	Hl	10.000
benzina	Q.li	150.000
gasolio	»	50.000

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petrolio	Q.li	6.000
olio lubrificante	»	6.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	10.000.000
attrezzature per l'agricoltura (trattori fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori)	»	75.000.000».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1967.